



Allegato alla determinazione _____ del _____

Oggetto: UFF.GEDI.018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI GRANDE FORMATO DENOMINATI STENDARDO TOPOGRAFICO E POSTER 6X3. DURATA DELLA CONCESSIONE È DI 1 ANNO (UN ANNO) CON DECORRENZA 1° APRILE 2026, FATTA SALVA POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI SINO AL 31/03/2028. CIG A06F34E4F6.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto:

l'affidamento la gestione e lo sfruttamento a fini pubblicitari di impianti pubblicitari di grande formato denominati standaro topografico e poster 6x3 per 1 anno (un anno) con decorrenza 1° aprile 2026, fatta salva possibilità di prosecuzione della prestazione dei servizi sino al 31/03/2028, relativamente a impianti pubblicitari di grande formato tipo "posters" 6x3 e impianti pubblicitari di grande formato tipo "standardi topografici" (fino a 3 mq.) di proprietà comunale, individuati come da separato elenco.

L'appalto prevede:

- tutte le attività di commercializzazione e vendita degli spazi pubblicitari
- dovrà essere garantita una riserva di almeno il 10% a titolo gratuito dei messaggi pubblicitari a forme di comunicazione istituzionale su indicazione dell'A.C.
- sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario gli interventi di pulizia e manutenzione degli impianti attualmente di proprietà dell'ente e le eventuali sostituzioni delle parti deteriorate o danneggiate nel corso del rapporto contrattuale, nonché di rimozione e/o ricollocazione di impianti per motivi di pubblico interesse;
- sono a totale carico dell'operatore economico le attrezzature tecniche e i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché l'organizzazione interna e alle



procedure operative per le operazioni di affissione e deaffissione di materiale pubblicitario nonché l'eventuale utilizzo di gestionali informatici;

- eventuali software necessari all'interfaccia tra le procedure utilizzate dall'operatore economico aggiudicatario del servizio e l'A.C. saranno a totale carico di quest'ultimo (comprese le licenze necessarie di eventuali software);
- sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario anche le eventuali modifiche necessarie a detto software in caso di variazioni delle procedure del sistema informativo in uso;
- sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario anche le coperture assicurative inerenti l'espletamento del servizio.
- sono infine a carico dell'operatore le verifiche della congruità del messaggio e dell'immagine pubblicitaria al buon costume e alla morale pubblica, anche laddove questi siano comunicati in lingua diversa da quella italiana.

Art. 2 – Caratteristiche generali del servizio

Gli impianti pubblicitari descritti all'art. 1 sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, l'operatore economico aggiudicatario dovrà gestire i predetti impianti curando la commercializzazione e vendita degli spazi pubblicitari.

Dovrà, inoltre, curarne la manutenzione e la sostituzione delle parti danneggiate o deteriorate in vigore del rapporto contrattuale e provvedere, a proprie spese, alla rimozione o spostamento degli impianti a richiesta dell'Amministrazione qualora sussistano motivi di interesse pubblico, incolumità pubblica o di calamità naturali.

Il 10% degli spazi pubblicitari dovrà essere riservato al Comune di Venezia a titolo gratuito per comunicazioni istituzionali.

Art. 3 – Impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari oggetto del presente capitolato d'appalto sono individuati in separato elenco e sono tutti geolocalizzati e repertoriati.

Le quantità potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione secondo quanto previsto all'art. 2, in ipotesi di danneggiamento o rimozione per motivi di interesse pubblico, incolumità pubblica o calamità naturali.

In tali ipotesi, il canone patrimoniale di concessione (CUP) verrà commisurato al numero di impianti rimasti installati.

I tempi di inizio del servizio dovranno avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.



La gestione degli impianti pubblicitari e i relativi oneri decorreranno dal giorno dell'aggiudicazione.

Art. 4 – Ricognizione e Repertoriazione degli impianti

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario provvedere alla ricognizione degli impianti installati, alla verifica ed eventuale dello stato ed collaudo degli stessi, nonché l'eventuale nuova repertoriazione degli stessi.

Tali adempimenti dovranno essere comunicati entro i successivi 10 gg. all'A.C..

Art. 5 – Pubblicità temporanea

L'aggiudicatario potrà, inoltre, effettuare attività pubblicitaria di tipo affissivo su impianti pubblicitari temporanei di proprietà della medesima nel periodo della Mostra del Cinema, in Località Lido di Venezia, previo rilascio di apposita autorizzazione temporanea da parte degli uffici comunali competenti per materia, e in accordo con i medesimo con riferimento al numero, alla tipologia e alla collocazione degli impianti/mezzi pubblicitari proposti.

Per tali installazioni verrà corrisposto il canone CUP corrispondente, ovvero, commisurato a numero, tipologia e durata.

Art. 6 – Attivazione e durata del servizio

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire il servizio entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01.04.2026, fatta salva facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un ulteriore anno, da esercitare mediante comunicazione all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario e la possibilità di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11 del Codice dei Contratti.

Art. 7 – Sicurezza e protezione dei lavoratori

L'operatore economico, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire i propri dipendenti di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale rispondenti alla normativa vigente per la tipologia di attività esercitata.



Il personale utilizzato per l'erogazione del servizio dovrà essere sottoposto, a carico dell'operatore economico, a controlli sanitari preventivi e periodici ed alle eventuali vaccinazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Assicurazione

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di danni arrecati a cose, persone o animali, che siano propri, dell'Ente o di terzi, che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo l'aggiudicatario deve stipulare e mantenere per tutta la durata dell'appalto, a propria cura e spese, una adeguata polizza assicurativa RTC/RCO a garanzia del rischio dei danni arrecati nello svolgimento dell'attività, comprensiva di quelli causati dopo il completamento dell'attività ma ad essa consequenti.

La copertura assicurativa deve avere un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00=.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune di Venezia alla stipula del contratto.

Art. 9 – Pagamenti

Il Comune di Venezia provvederà a corrispondere alla Ditta Aggiudicataria il corrispettivo dovuto a seguito di emissioni di regolari fatture da presentarsi trimestralmente in forma elettronica.

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Art. 10 – Riservatezza e segretezza

L'operatore economico è tenuto, comunque, ad utilizzare i dati personali eventualmente forniti dall'Ente o autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).

A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a far sì che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse al presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

L'operatore economico si impegna a non divulgare notizie di cui sia venuto a



conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 – Subappalto-Cessione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023. La disciplina del subappalto sarà regolata secondo quanto stabilito all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo dei servizi e lavori subappaltati non potrà pertanto superare i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Sempre secondo quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore dovrà indicare nell'offerta formulata in sede di gara quali siano i lavori o le parti di servizi che intende subappaltare.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto al successivo art. 14 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 – Penali e Risoluzione del contratto

In caso di ritardi rispetto ai termini previsti dal precedente art. 3 e non imputabili a cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di euro 500,00= per ogni giorno di ritardo.

Nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal precedente art. 3 si procederà alla contestazione a mezzo raccomandata r/r o pec, entro 48 ore dal riscontro della violazione. All'operatore economico sarà assegnato un termine di cinque giorni dal ricevimento per controdedurre. Nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o valide giustificazioni, accertata la violazione, il dirigente competente della struttura comunale provvederà all'applicazione della penale.

Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi previsti per l'inizio del servizio di cui all'art. 7, l'amministrazione comunale provvederà a notificare un nuovo termine non inferiore a 15 giorni per adempiere, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

Decorso inutilmente tale secondo termine, l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso l'amministrazione potrà assicurare il servizio affidandolo eventualmente all'operatore economico che segue in graduatoria.

I maggiori oneri subiti dalla Amministrazione Comunale saranno posti a carico dell'impresa inadempiente.



Art. 13 – Spese contrattuali

Tutte le spese imposte e tasse di stipulazione del contratto (imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.) inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume dli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, nell'esecuzione del contratto l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché intimidazione o tentativo di condizionamento che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore.

L'operatore economico accetta, a pena di esclusione, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Venezia.

Art. 15 Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nell'espletamento del contratto vanno, altresì, rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 16 – Foro competente e clausola di salvaguardia

Ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Venezia.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia.